

FRANCESCO MESSINEO

DELLO STESSO AUTORE

1. - *Teoria dell'errore ostativo*, vol. di pag. VIII-329. - Roma, Athenaeum, 1915 (*esaurito*).
2. - *La natura giuridica della comunione coniugale dei beni*, vol. di pag. XI-243. - Roma, Athenaeum, 1920 (*esaurito*).
3. - *Contributo alla dottrina dell'esecuzione testamentaria*, vol. di pag. VIII-112 (*ristampa*). - Padova, Cedam, 1931.
4. - *Operazioni di borsa e di banca* (II ediz.), vol. di pag. XXXI-535. - Milano, Giuffrè, 1954.
5. - *Le società di commercio «collegate» (c.d. società «a catena»)*, di pag. 48. - Padova, Cedam, 1932 (*esaurito*).
6. - *I titoli di credito* (ristampa della II ediz.), due volumi di complessive pag. XII-734. - Padova, Cedam, 1934 (*esaurito*).
7. - *Dottrina generale del contratto* (artt. 1321-1469 cod. civ.) (III edizione ampliata e in parte rifatta), vol. di pag. XIX-567 (*ristampa inalterata*). - Milano, Giuffrè, 1952.
8. - *Studi di diritto delle società*, di pag. VIII-261. - Milano, Giuffrè, 1949.
9. - *Le servitù* (artt. 1027-1099 cod. civ.), di pag. VI-282. - Milano, Giuffrè, 1949.

MANUALE

DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

(CODICI E NORME COMPLEMENTARI)

NONA EDIZIONE RIVEDUTA E AGGIORNATA

VOLUME QUINTO

SINGOLI RAPPORTI OBBLIGATORI (*continuazione e fine*)

(ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE; COALIZIONI FRA IMPRESE; SINDACATI FINANZIARI; MANDATO; COMMISSIONE; SPEDIZIONE; CONTRATTO DI AGENZIA; RACCOMANDAZIONE; MEDIAZIONE; ALIENAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE; CONTRATTO DI EDIZIONE; CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE E DI ESECUZIONE; ALIENAZIONE E LICENZA DI BREVETTO; CONTRATTI AGRARI; COMODATO; MUTUO; CONTO CORRENTE; CONTRATTI BANCARI; ASSICURAZIONE; RENDITA PERPETUA E VITALIZIA; CONTRATTO ALIMENTARE; CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE; GESTIONE FIDUCIARIA; GIOCO E SCOMMESSA; LOTTERIA; CONTRATTO DI GARA SPORTIVA E D'INGAGGIO; TRANSAZIONE; PROMESSA UNILATERALE; TITOLO DI CREDITO IN GENERE; SINGOLI TITOLI DI CREDITO (CAMBIALE, ASSEGNI ETC.); GESTIONE DI AFFARE ALTRUI; RIPETIZIONE DELL'INDEBITO; ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA; OBBLIGAZIONE DA ATTO ILLECITO; CONCORRENZA SLEALE)

(§§ 153 *ter* - 169 *bis*)



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1958

23. — III) Altro caso di obbligazione legale è costituito dall'*arricchimento senza causa* (*ingiustificato, o indebito, o ingiusto*) (2041), che è denominato, anche, *ingiusta locupletazione*.

Rientrano, nella figura dell'*arricchimento senza causa* (formula generica), — disciplinata, con norme innovative, dal codice vigente — i casi in cui taluno *converta* (in tutto, o in parte) *in proprio profitto un bene altrui, ovvero si avvantaggi di un'attività altrui* (c.d. *utile versione: utiliter versum, o in rem versio*), *con altrui danno, senza che esista una ragione che giustifichi il profitto, o il vantaggio*: in altre parole, senza che esista un già costituito *rapporto giuridico*, che funga da *causa* (*infra*, n. 24), la quale legittimi il profitto, o il vantaggio, dell'*arricchito* (*retro*, § 99, n. 12).

Nella detta formula, di cui all'art. 2041, rientrano, anche, i casi di *arricchimento, senza la volontà di un'altra persona* (depauperato); la mancanza di volontà del depauperato si risolve in una figura di difetto di causa (*infra*, n. 24, lett. d).

L'*azione di arricchimento senza causa (actio de in rem verso)* mira a *ristabilire l'equilibrio* fra i due patrimoni, ossia a *eliminare l'indebito arricchimento*, mediante la domanda di un *indennizzo* (2041 secondo comma), che reintegri, del subito corrispondente depauperamento (danno), l'altro soggetto.

24. — A) Vari sono, dunque, i *presupposti* dell'*azione* in discorso. Occorre:

a) anzi tutto, l'*arricchimento effettivo* di un soggetto, ossia che il patrimonio di lui riceva *incremento (utile versione)*; e si considera arricchimento anche il *risparmio di una spesa*, o l'*avere, con proprio sacrificio patrimoniale, evitato ad altri una perdita*. Tale presupposto dell'*utile versione*, oltre che essere il fondamento dell'*azione di arricchimento*, funge, altresì, da *limite* della responsabilità patrimoniale del soggetto (*retro*, § 101, n. 3), specialmente quando esso sia *incapace di agire*;

È, altresì, arricchimento, a sensi dell'art. 2041, ciò che sia stato prestato a un terzo, nell'interesse di altri; il quale, pertanto, ne resta arricchito, per il fatto di essere dispensato dalla prestazione (es., pagamento di debito altrui: *retro*, § 121, n. 3; § 122, nn. 55 e 7);

b) che, a tale incremento per l'*arricchito, faccia riscontro una diminuzione* nel patrimonio di altro soggetto (*depauperato*); la legge, sebbene con termine meno preciso (« correlativa », in luogo di « corrispondente »), stabilisce un rapporto fra l'*arricchimento dell'uno* e il *depauperamento dell'altro*: quindi, si esige un *rapporto di corrispondenza* fra l'*arricchimento* e il *depauperamento*;

c) è necessario, inoltre, un *nesso di causalità* fra la diminuzione patrimoniale, subita da un soggetto, e il vantaggio patrimoniale dell'altro: ossia, che il secondo sia rigorosa conseguenza della prima; pur non occorrendo l'esi-

stenza di un diretto rapporto fra i due soggetti. Manca il nesso di causalità (e, quindi, non v'è luogo per l'azione di arricchimento), quando il depauperamento sia sofferto da persona diversa, da quella che agisce in giudizio, pur se il convenuto si sia arricchito; o quando il depauperamento sia dell'attore, ma si sia arricchito, non il convenuto, bensì un terzo, *salvo che* il depauperato, arricchendo il terzo, abbia risparmiato un esborso al convenuto, debitore del terzo;

d) occorre che l'arricchimento-depauperamento avvenga *senza causa*: anzi, senza *giusta causa*; chè, se vi fosse una causa giusta (*secundum ius*) onerosa o gratuita — atto, evento, negozio giuridico — l'arricchimento (quale che ne sia la misura: anche se eccessiva) sarebbe giustificato; e non vi sarebbe luogo per alcuna reazione, in favore del depauperato;

Causa (giusta) vale *titolo, ragione d'essere* dell'arricchimento-depauperamento. *Assenza di causa* significa che non vi è un rapporto patrimoniale (di natura volontaria, o di natura legale), il quale giustifichi l'arricchimento-depauperamento; questo, pertanto, assume la figura del *danno* («pregiudizio»), a carico del depauperato.

Se, invece, sia effetto di un contratto, eseguito da una delle parti, l'arricchimento non può dirsi che sia senza causa; impregiudicati i rimedi che la disciplina del contratto accorda al contraente adempiente, verso l'inadempiente (*retro*, § 137, nn. 10 segg.) e che, pertanto, vietano la possibilità di far ricorso all'art. 2041 (2042 e *infra*, lett. l).

La *differenza* fra *arricchimento senza causa* e *donazione* sta proprio nel fatto che chi dona *vuole* arricchire altri senza corrispettivo; laddove, tale arricchimento altrui non è voluto nell'altro caso; onde, esso configura, appunto, un arricchimento senza causa. In sostanza, nell'arricchimento senza causa, manca anche la causa di liberalità.

e) occorre, infine, che l'arricchimento *sussista*, al momento della proposizione della domanda giudiziale; se fosse stato eliminato prima, verrebbe meno il fondamento dell'azione.

f) L'effetto dell'arricchimento senza causa è il sorgere dell'*obbligazione di indennizzo*, da parte dell'arricchito, in favore del depauperato; per il cui conseguimento, è concessa la *speciale azione (de in rem verso)*, con l'esito vittorioso della quale, è dato il titolo per rimuovere il danno del depauperato. L'indennizzo segue all'arricchimento; talvolta è contemporaneo.

g) Legittimato *attivo* all'azione di arricchimento è il depauperato, o il di lui erede, anche se, eventualmente, caduto in stato di dissesto.

Legittimato *passivo* è colui, che si è arricchito ai danni del primo, o l'erede di lui; ma vi è la possibilità che convenuto nel giudizio di arricchimento, sia persona *diversa* (avente causa) dal contraente dell'attore (depauperato).

Ove, il soggetto passivo dell'azione di arricchimento sia la pubblica amministrazione, presupposto dell'eseribilità dell'azione è il riconoscimento (an-

che se implicito), da parte della stessa, di averne avuto utilità (cfr., *supra*, n. 8).

h) Si noti che la legge (2041 primo comma) parla di «indennizzo» (o indennità), e non di «risarcimento»; quest'ultimo è omologo (come vedremo e come già si è accennato: *retro*, § 30, n. 2 bis) ad atto illecito, laddove l'indennizzo presuppone un danno patrimoniale, indipendente dal presupposto (e dall'indagine) dell'illiceità di esso; ed è dovuto, anche se l'arricchimento non origini da atto illecito.

Per di più, diversa è la natura dell'indennizzo, rispetto a quella del risarcimento (cfr. § 169, n. 11): l'indennizzo ha natura *restitutoria*; il risarcimento ha anche natura *sanzionatoria*.

Infine, va rilevato che l'indennizzo va *commisurato* all'entità dell'arricchimento e non può *oltrepassarlo*; altrimenti, si verificherebbe un arricchimento in senso inverso, a vantaggio del già depauperato. Ciò la legge vuol dire, quando dispone che l'indennizzo è dovuto «nei limiti dell'arricchimento».

Peraltro, l'indennizzo è *debito di valore*, non di valuta, per cui, va tenuto conto della svalutazione monetaria, salvo che l'arricchimento sia consistito in una somma di danaro.

k) Una norma apposita regola il caso, in cui oggetto dell'arricchimento sia stata una *cosa determinata* e non, ad es., una somma di danaro, o il godimento di una cosa (caso analogo a quello contemplato negli artt. 2037 e 2038; *supra*, nn. 13 e 14).

Qui, la legge (2041 capov.) attribuisce un'azione di *restituzione*, prescrivendo, a carico dell'arricchito, l'obbligazione di restituire la cosa *in natura* (ossia, nella sua identità), *se sussista al tempo della domanda giudiziale* del soggetto depauperato. Invece dell'indennizzo, deve farsi luogo a *restituzione*.

Se la cosa *non sussista* a quel momento, perchè perita per caso fortuito, o per fatto dell'arricchito, si ritorna al principio dell'indennizzo. Tanto deve ritenersi, nel silenzio della legge, a paragone di quanto essa dispone per il caso dell'indebito pagamento di cosa determinata (2037 e *supra*, n. 14), dove si distingue, secondo che abbia concorso la buona o la mala fede. In altre parole, in tema di arricchimento indebito, la non-sussistenza della cosa riconduce l'interprete all'applicazione pura e semplice del principio generale dell'indennizzo.

Se la cosa sussista, ma sia passata *nel patrimonio di un terzo* (a titolo oneroso, o gratuito), l'arricchito (secondo un accenno della *Relazione* del guardasigilli, n. 792) sarebbe tenuto a recuperarla presso il terzo. Ma si deve seriamente dubitare del fondamento di una tale regola: non fosse altro, perchè, stando al silenzio della legge, *il terzo* — se non voglia — *non è tenuto* a retrocedere la cosa all'arricchito, nulla importando la provenienza di essa da un altrui arricchimento ingiusto; e, quindi, praticamente, la pretesa obbligazione di recuperare la cosa resterebbe lettera morta: il che mette in forse la sussistenza della corrispondente obbligazione. Deve ritenersi, dunque, che,

pur nel caso che la cosa sia passata in terze mani, l'arricchito non debba al depauperato, se non l'indennizzo; salvo, s'intende, il recupero della cosa *da parte del depauperato*, cui l'arricchito si assoggetti volontariamente.

Se si tratti di danaro o di altra cosa fungibile, il requisito della sussistenza (nel patrimonio dell'*accipiens*) al tempo della domanda non occorre.

l) L'utile versione può farsi valere, anche, sotto forma di *eccezione*, anziché di azione, come sin qui si è supposto (esempi: 1241 e 1243: *retro*, § 114, n. 5).

m) L'azione di arricchimento ha *carattere sussidiario*; essa è proponibile, soltanto se al danneggiato *non spetti* altra azione *specificata* fondata sulla legge, o su un principio generale di diritto, o su rapporto contrattuale, per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito, o una restituzione (2042); peraltro, essa è proponibile, con una medesima domanda giudiziale, in subordine, per il caso che sia riconosciuta inesistente l'azione specifica, o, in concreto, facciano difetto i presupposti di quest'ultima.

Comunque, all'azione di arricchimento è stato riconosciuto, ormai, il carattere di *rimedio di ordine generale*, pur nella sua sussidiarietà; in essa, infatti, si manifesta il principio, per cui *non è ammissibile l'altrui pregiudizio patrimoniale, senza una ragione giustificativa (supra)*; principali applicazioni ne sono, come si è veduto, quelle nascenti da cambiale o da assegno bancario (*retro*, § 165, n. 26 e 166, n. 18).

Tuttavia, l'azione di arricchimento è improponibile, quando, sussistendo una norma particolare, che accordi originariamente un'azione specifica, quest'ultima sia andata perduta, per fatto o colpa (prescrizione, decadenza, soccombenza, etc.) del titolare di essa; in tal caso, l'arricchimento avviene *per una causa*, che consiste nell'inerzia dell'avente diritto o simile, e, quindi, non può dirsi che esso sia senza causa.

n) L'azione di arricchimento (*utile versione*) si differenzia dall'azione da gestione di affari (*utile gestione*), per l'elemento, sopra accennato, per cui il vantaggio dell'arricchimento deve sussistere *al tempo della domanda (supra, in questo n., lett. e) (29)*; laddove, come si è veduto (*supra, n. 1*), nella gestione d'affari, bastando l'*utiliter coeptum*, il gestore ha azione verso il *dominus*, pur se il vantaggio non vi sia *più, al momento della proposizione* della domanda giudiziale.

o) Il diritto di chiedere l'indennizzo, per ingiustificato altrui arricchimento, *si prescrive in dieci anni*, decorrenti dal momento in cui l'arricchimento si è verificato.

25. — Oltre che l'istituto dell'arricchimento senza causa, concepito come fonte *generica* di obbligazione, a carico dell'arricchito, sono da menzionare le principali *figure singole* di arricchimento, contemplate dalla legge e sotto-

(29) ANDREOLI (G.), *op. cit.* III.

poste alla *particolare* disciplina per esse dettata, ma in applicazione dei principi generali su esposti.

Spetta azione di arricchimento:

a) al *creditore* (non-soddisfatto) *della persona giuridica liquidata*, verso colui, cui i beni di questa siano stati devoluti (31 secondo comma), in proporzione e nei limiti di ciò che ha ricevuto (31 terzo comma);

b) all'*acquirente di bene dotale* (quando l'alienazione sia avvenuta illegittimamente: *arg.* 190 primo comma e *retro*, § 61 *bis*, n. 6), per quanto da lui pagato, come prezzo di bene dotale, che sia stato rivolto a vantaggio della moglie dotata, o della famiglia (190 secondo comma, primo inciso); salva l'azione verso il marito per il danno, ossia per la parte del prezzo pagato, che non sia stata rivolta come sopra — se esso marito non abbia dichiarato, in contratto, che il bene alienato era dotale (190 secondo comma, secondo inciso);

c) al *proprietario della cosa*, nelle ipotesi di cui agli artt. 937 terzo comma, primo e secondo inciso, 939, secondo comma; 940 (sui quali, *retro*, § 81, n. 3 e § 83, n. 4);

d) al *possessore*, per il rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie, o per i miglioramenti della cosa posseduta (1150 e *retro*, § 77, n. 20);

e) al *debitore*, che abbia effettuato *anticipatamente* (prima della scadenza dell'obbligazione) la *prestazione*, per ottenere (1185 capov.) che il creditore gli corrisponda il c. d. *interusurium*, o sconto (*retro*, § 99, n. 8), che è ciò, di cui il creditore, si è indebitamente arricchito col fatto di ricevere anticipatamente il pagamento, per ignoranza del debitore sull'esistenza del termine (quanto sopra è detto, va a chiarimento dell'esposizione di cui al § 112, n. 6, lett. d);

f) al *debitore*, per ottenere che, annullato il contratto per *incapacità* legale, o naturale, del *creditore* (minore età, interdizione etc.), questo *restituisca* la parte della prestazione ricevuta, che abbia rivolta in proprio vantaggio (1143 e cfr. 1190) (*retro*, § 122, n. 7);

g) al *depositante*, per ottenere dal depositario il rimborso di ciò che, della cosa depositata, quest'ultimo abbia rivolto a proprio vantaggio (1769 secondo inciso; *retro*, § 149, n. 4);

h) al *fideiussore*, per ottenere dal creditore, che sia stato pagato prima da lui e poi dal debitore principale, la restituzione di uno dei pagamenti (1952 terzo comma; *retro*, § 107, n. 4);

i) a *chi denunzi lo smarrimento*, o *la sottrazione*, di un titolo al portatore, per ottenere la prestazione (e gli accessori), in esso menzionata, decorso il termine di prescrizione del titolo (2006 secondo comma e *retro*, § 164 *bis*, n. 20, lett. d);

k) a chi si trovi nelle situazioni, di cui agli artt. 2037 terzo comma (*supra*, n. 13) e 2038 terzo comma (*supra*, n. 14);

l) all'*autore di progetto di lavoro d'ingegneria* (o di altro lavoro analogo),

che costituisca soluzione originale di problemi tecnici, per ottenere un equo compenso, da colui che esegua il progetto tecnico a scopo di lucro, senza il suo assenso (99 l. sui diritti di autore e 2578 civ.; *retro*, § 86, n. 3); anche qui, si tende ad eliminare un arricchimento senza causa.

m) Sono, poi, da ricordare le figure dell'azione di arricchimento *nella tratta* (67 D. r. 14 dicembre 1933, n. 1669 e *retro*, § 165, n. 26), *nell'assegno bancario* (59 D. r. 21 dicembre 1933, n. 1736) e *nell'assegno circolare* (86 l. ass. e 67 l. camb.) (*retro*, § 166, n. 18 e n. 26).

Nei tre ultimi casi, c'è di *peculiare* che l'arricchimento degli obbligati nasce dalla *perdita dell'azione* cambiaria (o da assegno) a cagione di prescrizione, o di decadenza della stessa, avvenuta ai danni del portatore del titolo.

n) È, altresì, azione di arricchimento, quella riservata al detentore di titolo di credito ammortato, verso l'ammortante, ove il primo sia titolare del diritto menzionato nel titolo ammortato (*retro*, § 164, *bis*, n. 21).

o) *Altri casi*, non-previsti espressamente, ma che possono farsi rientrare nella figura *generica* dell'arricchimento senza causa, sono:

α) quello del professionista, che non restituisca al committente, l'onorario (o la parte di esso), non-coperto da prestazioni professionali già fornite;

β) quello della società di assicurazione, che, avendo pattuito e ricevuto in oro il pagamento dei premi, eccepisca di non-poter corrispondere in moneta aurea (o ragguagliata al valore dell'oro) l'indennità, perchè la legge glielo vieta;

γ) quello di godimento di cosa altrui, senza concessione del proprietario;

δ) quello dell'obbligato solidale, che paghi l'intero, che ha diritto di ottenere, dagli altri obbligati (liberati per effetto del di lui pagamento), il rimborso delle rispettive quote⁽³⁰⁾.

e) Infine, si ricordino i casi, menzionati sotto il § 30, n. 2 *bis*.

p) Assai discusso è il caso dell'azione di ripetizione dell'indebitato, che la giurisprudenza e una parte della dottrina tendono a espungere dal novero delle figure dell'arricchimento senza causa, mentre un'altra parte della dottrina (ed è la prevalente)⁽³¹⁾, lo riconduce, nel suo fondamento (se non nella disciplina), appunto, all'arricchimento senza causa, muovendo dalla constatazione che è indebitato ciò che è pagato senza causa, come si desume specialmente dalle figure di cui agli artt. 2037 terzo comma e 2039. Tale era, già, la nostra opinione.

Ma, contro la parificazione, si invoca la figura dell'indebitato soggettivo *ex persona accipientis*, o *creditoris* (sulla quale, *supra*, n. 18), dove non riesce a ravvisarsi un arricchimento senza causa; in tale ipotesi l'*accipiens*, se la legge non ammettesse la ripetizione a favore del *solvens*, conserverebbe l'azione

(30) SCUTO, *Obbligazioni*, I, cit., 318.

(31) MORI CHECCUCCI, in *Foro civ.*, 1950, 355; COZZI, *op. cit.*, 184; CARIOTA-FERRARA, *Neg. giur. cit.*, 611; LUZZATTO, *Obbligazioni*, 324.

per farsi pagare dal (vero) debitore. Inoltre, si osserva che — mentre, a base della ripetizione dell'indebitato, è necessaria e sufficiente la mancanza (nell'*accipiens*) di un diritto di acquisire quanto gli è stato trasmesso dal *solvens* — l'arricchimento ingiustificato si fonda normalmente sul presupposto della presenza di una giusta causa di acquisizione, *ma non* della presenza di un'acquisizione *gratuita*⁽³²⁾.

Può aggiungersi che, nel caso di indebitato, si prescinde dall'arricchimento effettivo (senza causa) e si bada alla circostanza che si è pagato qualcosa di non-dovuto, mentre, nel caso dell'arricchimento, si bada alla mancanza di causa e all'*effettivo* incremento patrimoniale.

Tuttavia, ammesso questo, che è nel senso della non-assoluta coincidenza fra i due istituti, va riconosciuto che, in più di un caso, al pagamento dell'indebitato corrisponde, nell'*accipiens*, un fatto di arricchimento.

Ma, anche se si muovesse dall'identità fra le due figure, o dal rapporto di genere a specie, sarebbe innegabile che la ripetizione dell'indebitato assume qualche carattere *peculiare* ed è governata da regole, del pari peculiari (ad es., necessità dell'errore inescusabile nell'indebitato soggettivo), le quali non ricorrono in tema di arricchimento ingiustificato. Il che è dovuto alla circostanza che l'azione di ripetizione ha per presupposto unicamente il *comportamento di colui, che subisce il danno (solvens)* e non include — come l'arricchimento indebitato — le ipotesi, in cui il pregiudizio patrimoniale si verifichi, per *eventi oggettivi*, o per il *comportamento di colui che arreca il danno*, arricchendosi a danno altrui: comportamento, che consiste nel trarre profitto della cosa altrui, o dell'attività altrui.

Altra differenza fra azione di ripetizione e azione di arricchimento sta in ciò: che quest'ultima implica la corresponsione di un indennizzo, il quale non può oltrepassare i limiti dell'arricchimento (2041), laddove la prima — salvo il caso di cui agli artt. 2037, terzo comma, ultimo inciso — importa che l'*accipiens* (in mala fede) deve *l'intero valore* della cosa determinata, *ricevuta dal solvens, anche se non l'abbia rivolto* (o interamente rivolto) in proprio vantaggio.

Infine, mentre al *solvens* è accordata, sotto dati presupposti, un'azione diretta contro il terzo-acquirente della cosa determinata, indebitamente consegnata all'*accipiens* (*supra*, n. 13), al depauperato non è accordata alcuna azione (*supra*, n. 24) contro il terzo, cui sia pervenuta la cosa, oggetto di arricchimento senza causa.

In sostanza, l'azione di ripetizione di indebitato corrisponde alla *condictio indebiti*; l'azione di arricchimento alla *condictio ob causam datorum* (o *causa data, causa non secuta*) e alla *condictio sine causa* del diritto romano; e tra esse, sussistono le differenze testè rilevate.

g) In qualche caso, *non vi ha azione di arricchimento, ma liberazione*

(32) GRECO, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 35.

da obbligazione e sempre sul presupposto che si sia prodotto un arricchimento, nel senso che il creditore del pagamento ne ha approfittato (*utile versione*), sebbene il pagamento sia stato fatto ad altri (1188 capov., sul quale, *retro*, § 122, n. 7, lett. b, β).

1) In altro caso ancora (costituzione di servitù coattiva), l'indennità (*arg.* 1032, secondo comma) ha la funzione di *prevenire* un ingiustificato arricchimento, da parte del proprietario del fondo dominante⁽³³⁾.

s) Al medesimo principio di prevenire un indebito arricchimento del debitore, è improntata la figura dell'interesse c. d. corrispettivo (*retro*, § 99, n. 7).

25 *bis*. — L'azione di arricchimento senza causa si differenzia dall'azione contrattuale di risarcimento, oltre che per la diversità del titolo (legge, nel primo caso: rapporto preconstituito, nel secondo), per il contenuto, essendo rivolta, la prima, al recupero di quanto altri aveva volto a proprio profitto, mentre la seconda è intesa a conseguire una prestazione dovuta e non adempiuta. Inoltre, nel primo caso, l'onere della prova consiste nella dimostrazione della sussistenza degli elementi a suo luogo (*supra*, n. 24) indicati; laddove, nel secondo caso, la prova, da parte dell'avente diritto, si limita (come in ogni altro caso di inadempimento di obbligazione contrattuale) all'esistenza e al mancato adempimento.

26. — Non esiste, nel nostro diritto, un'azione generale di regresso, a carico di coloro, nel cui interesse si è soddisfatto un debito: le azioni di regresso sono concesse per casi determinati e tassativi (cfr. *retro*, § 122, n. 10).

Ma i casi in questione ben possono accostarsi (pur senza identificarsi) a quelli di indebito arricchimento: colui, nel cui luogo e interesse si è pagato, si arricchirebbe indebitamente ai danni del solvente, se non fosse obbligato a contribuire nel pagamento, o a rimborsare per intero il solvente.

27. — Le tre figure qui sopra esaminate si sussumono (peraltro, assai genericamente) sotto il comune punto di vista che un soggetto (*dominus negotii, accipiens, arricchito*) diventa soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, ossia debitore, o *ex* gestione, o *ex* indebito pagamento, o *ex* arricchimento senza causa e di azioni corrispondenti.

BIBLIOGRAFIA sui nn. 28-29. — BRUNETTI, *Manuale* etc., cit., 328; LEFÈVRE-D'OIDIO e PESCATORE, *Manuale* etc., cit., 380.

28. — IV) Possono ricondursi a figure di obbligazione legale, i casi dell'assistenza e del salvataggio, occorsi durante la navigazione, del recupero di relitti della navigazione e delle avarie comuni.

(33) MESSINEO, *Le servitù* cit., 81